

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 63/14 DEL 31.03.2014

Oggetto: Approvazione circolare su “ Agris Sardegna - Obiettivi di accessibilità per l'anno 2014, redatta ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. n. 179/2012”.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricultura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricultura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore Generale”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricultura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Conferimento incarico di Direttore Generale.”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 21/9 del 05.06.2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del 20.12.2013. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l'anno 2014.”;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;

VISTA la L. n. 4/2004, art. 1, in materia di accessibilità documentale che impone alle pubbliche amministrazioni di favorire l'accesso ai propri strumenti informatici alle categorie di persone portatrici di disabilità,

VISTO il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 9 comma 7;

PREMESSO che

- tra gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di accessibilità documentale (all'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7), vi è l'obbligo, entro il 31 marzo di ogni anno, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare e di dare pubblicità sul proprio sito istituzionale, agli obiettivi che la stessa

amministrazioni si pone, in termini di “documenti accessibili” per l’anno in corso, nonché di pubblicare lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro”;

- per accessibilità dei documenti di lavoro e delle proprie postazioni, si intende la capacità di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie di supporto operativo sia hardware e software;
- in tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, è altresì stabilito che per documenti amministrativi informatici, si intendono gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, e questi, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

CONSIDERATO che

- l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, deve necessariamente raggiungere gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione;
- le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell’erogazione delle stesse nella pubblicazione dei contenuti dei propri siti;
- le informazioni contenute sui siti devono essere conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, dei quali si fornisce comunicazione, tramite il proprio sito istituzionale, e che anche le medesime informazioni devono essere accessibili;

VISTA la bozza di relazione “Agris Sardegna – Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 redatta ai sensi dell’art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179”, predisposto dai competenti uffici;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della relazione su citata al fine di dettare le linee guida relative all’accessibilità informatica dei documenti amministrativi ai sensi dell’art. 11 della L. n. 4/2004;

DETERMINA

1. di approvare e adottare, con decorrenza dal 31.03.2014, la relazione “Agris Sardegna – Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 redatta ai sensi dell’art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179”;
2. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia per conoscenza;
3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia e sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale

Dr. Martino Muntoni